****

**Nazione Veneta**

**Supremo Tribunale**

**MODULO DI DENUNCIA PER VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALL'AUTODETERMINAZIONE DEI POPOLI**

**Alla Corte Internazionale Veneta dei Diritti Umani**

**Presidente Franco Paluan**

**Denuncia all'Ufficio del Procuratore**

**Mandato giuridico e legale:**

**Decreto – legge, Venezia, Palazzo Ducale, 22 ottobre 2022. Prot.N. DPL2022221000014**

**Atto Giuridico Pubblico Internazionale Costituzione del Tribunale popolare dello Stato Veneto. Data, 22/10/2022. L’esecutivo di Governo del Consiglio dei Ministri, approva l’istanza del Comitato Liberazione Nazionale Veneto d’Europa e della Procura Generale, per l’approvazione di legge del Parlamento Veneto, dell’Atto Costitutivo del Tribunale popolare dello Stato Veneto e dell’Atto Costitutivo della Corte Internazionale di Giustizia di Autodecisione dei popoli. (CIGAP)**

**Atto Costitutivo del Tribunale popolare Stato Veneto, in riferimento all’articolato dell’adozione costituzionale Svizzera e della Corte Internazionale di Giustizia di Autodecisione dei popoli (CIGAP). In virtù del diritto di auto-determinazione-auto-decisione-auto-identificazione dei popoli, abbiamo deciso liberamente il nostro status politico con l’adozione della Costituzione Svizzera.**

**Legge N.3/Ass.Cost. per l'istituzione del Tribunale Popolare di Autodeterminazione Veneto dei Diritti Umani- Venezia, Palazzo Ducale 06/11/2023 - Prot. N.01/Gov.Trib. - STATUTO DEL TRIBUNALE POPOLARE DI AUTODETERMINAZIONE VENETO DEI DIRITTI UMANI**

**DENUNCIA PER VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALL'AUTODETERMINAZIONE DEI POPOLI**

Denunciante: (Nome e Cognome del Denunciante)

Indirizzo: (Indirizzo completo del Denunciante)

Telefono: (Numero di telefono del Denunciante)

Email: (Indirizzo email del Denunciante)

**Oggetto: Denuncia per Violazione del Diritto all'Autodeterminazione dei Popoli**

**Descrizione del fatto:**

 Nome del popolo (Veneto)/territorio interessato (DECRETO LEGISLATIVO 13 dicembre 2010, n. 212) (specificare il nome del popolo/territorio che ha subito la violazione).

 Data e luogo dell'atto o della condotta illegale (specificare data e luogo dell'evento).

Descrizione dettagliata dell'atto o della condotta illegale (fornire una descrizione completa e dettagliata dell'azione o dell'inazione dello Stato, per es. italiano, organizzazione internazionale, persone giuridiche o fisiche che violano il diritto all'autodeterminazione del popolo/territorio. Includere dettagli su data, luogo, persone coinvolte, testimoni e prove a supporto della denuncia).

La descrizione dettagliata dell'atto o della condotta illegale è la seguente:

La Repubblica Italiana, nonostante le costituzioni e le leggi internazionali, ha perpetuato una serie di atti e comportamenti che violano il diritto all'autodeterminazione del popolo veneto e del territorio autoctono. Tali violazioni sono state commesse attraverso la soppressione dei diritti politici e delle libertà fondamentali del popolo Veneto, la negazione della sua identità culturale e la discriminazione contro i veneti.

In particolare, l'Italia ha:

Soppresso il diritto di autodeterminazione del popolo Veneto, impedendogli di esprimere la sua volontà attraverso liberi e regolari processi democratici;

Negato il riconoscimento ufficiale della Nazione Veneta come entità giuridica distinta e sovrana, nonostante la sua storica esistenza e la sua cultura;

Limitato i diritti politici e le libertà fondamentali dei veneti, includendo la libertà di associarsi, di manifestare e di protestare pacificamente;

Promosso la politica di assimilazione culturale e linguistica, volta a cancellare l'identità culturale e linguistica del popolo Veneto;

Fatto poco o nulla per proteggere i diritti umani ed i diritti delle minoranze linguistiche e etniche in Italia, in violazione dei trattati internazionali sottoscritti dall'Italia.

Tali atti e comportamenti sono stati commessi da parte delle istituzioni italiane, dalle organizzazioni governative e dalle persone giuridiche che rappresentano lo Stato italiano. La mancanza di azione per porre fine a queste violazioni costituisce un atto di omissione e negligenza da parte delle autorità italiane, che viola i doveri derivanti dalle norme internazionali sui diritti umani.

**Motivi della denuncia:**

 Art. 1.2 della Carta delle Nazioni Unite: lo Stato (italiano), con la sua azione/inazione, ha violato il principio di pari dignità e di autodeterminazione dei popoli, come sancito dalla Carta delle Nazioni Unite.

Art. 4 della Dichiarazione sui principi di diritto internazionale relativi alle relazioni amichevoli e alla cooperazione tra gli Stati, in conformità con la Carta delle Nazioni Unite (1970). Lo Stato (italiano), con la sua azione/inazione, ha impedito al popolo/territorio di determinare liberamente il proprio status politico e di perseguire liberamente il proprio sviluppo economico, sociale e culturale, violando il diritto all'autodeterminazione sancito dalla Dichiarazione delle Nazioni Unite del 1970.

 **Responsabilità dello Stato (italiano):**

Comportamento di un organo dello Stato (specificare se l'atto o la condotta illegale è stato commesso da un organo dello Stato (italiano), come il governo, il parlamento, la magistratura o altri enti e in quale veste ha agito.)

Comportamento di una persona o di un ente non facente parte di un organo dello Stato (specificare se l'atto o la condotta illegale è stato commesso da una persona o un ente non facente parte di un organo dello Stato, ma abilitato dal diritto di quello Stato ad esercitare prerogative dell'attività di governo).

Eccesso di competenza o contravvenzione ad istruzioni (specificare se l'organo, persona o ente ha agito eccedendo la propria competenza o contravvenendo ad istruzioni).

**Richieste:**

Indagine da parte della Corte Penale Internazionale: richiesta di apertura di un'indagine, da parte della Corte Penale Internazionale, per crimini contro l'umanità e genocidio, per valutare se le azioni dello Stato (italiano) nei confronti del popolo/territorio costituiscono un crimine contro l'umanità.

Lo Statuto della Corte penale internazionale (CPI), adottato il 17 luglio 1998, tutela i diritti di autodeterminazione dei popoli attraverso alcuni articoli chiave.

Articoli rilevanti:

**Articolo 1 - Competenza**

La Corte ha competenza per punire i crimini di pace e di guerra, compresi i crimini di aggressione, genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, nonché altri crimini previsti dallo Statuto.

**Articolo 5 - Elementi del crimine di aggressione**

Nel definire il crimine di aggressione, la Corte considererà gli elementi seguenti:

a) L'atto di aggressione deve essere stato commesso da uno Stato o da un gruppo armato organizzato;

b) L'atto di aggressione deve avere causato o minacciato gravi violazioni del diritto internazionale umanitario e del diritto internazionale dei diritti umani;

c) L'atto di aggressione deve essere stato intenzionale e deliberato.

Questo articolo stabilisce la base giuridica per punire l'aggressione come crimen exceptum, ovvero un reato grave che viola il diritto internazionale.

**Articolo 7 - Crimini contro l'umanità**

Il presente Statuto considera come crimini contro l'umanità:

a) Genocidio;

b) Esistono altri atti inumani e crudeli, quali torture, trattamenti inumani e crudeli, deportazioni forzate, persecuzioni, stermini di persone sulla base della razza, dell'etnia, della religione, della nazionalità, della discendenza o delle opinioni politiche o altre discriminazioni;

Questo articolo tutela i diritti dei popoli a non subire atti inumani e crudeli perpetrati in violazione del diritto internazionale umanitario.

**Articolo 8 - Crimini di guerra**

Il presente Statuto considera come crimini di guerra:

a) Comandare o partecipare ad azioni militari che violino le norme del diritto internazionale umanitario;

b) Torturare o trattare in modo inumano o crudele prigionieri di guerra o civili;

c) Distruggere o saccheggiare città, paesi o villaggi non militari;

Questo articolo protegge i popoli dalle atrocità commesse durante conflitti armati e violazioni del diritto internazionale umanitario.

**Articolo 19 - Obbligo di cooperazione**

Tutti gli Stati devono cooperare con la Corte per assicurare l'applicazione del presente Statuto. Ciò include l'obbligo di:

a) Concedere asilo ai criminali perseguibili;

b) Restituire i beni sequestrati ai danni delle vittime;

c) Cooperare con la Corte per l'indagine e la procedura penale;

Questo articolo obbliga gli Stati a fornire assistenza alla Corte nel perseguire i criminali e proteggere i diritti delle vittime.

**Articolo 53 - Incompatibilità**

Nessun atto o provvedimento potrà essere considerato contrario al presente Statuto, se è motivato dallo scopo di proteggere il popolo o gli Stati dal genocidio, dalla distruzione fisica del popolo o dalle altre atrocità simili.

Questo articolo garantisce che le decisioni della Corte non possano essere pregiudiziarie rispetto ai diritti dei popoli a proteggere se stessi dalla violenza e dalle atrocità.

**Richiesta di condanna** dello Stato, con sanzioni, confisca ed indennizzi, per violazione del diritto all'autodeterminazione dei popoli.

**Misure concrete:** Richiesta di adozione di misure concrete da parte dello Stato (italiano) per garantire il rispetto del diritto all'autodeterminazione del popolo/territorio, includendo l'attuazione di un regime di autogoverno che consenta al popolo/territorio di gestire le proprie risorse e di prendere parte in modo significativo alla propria governance ed al proprio sviluppo.

 **Fonte di riferimento:**

 Carta delle Nazioni Unite (Art. 1.2)

 Dichiarazione sui principi di diritto internazionale relativi alle relazioni amichevoli e alla cooperazione tra gli Stati, in conformità con la Carta delle Nazioni Unite (1970) (Art. 4)

 Risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 1970 sulla Dichiarazione sui principi di diritto internazionale relativi alle relazioni amichevoli e alla cooperazione tra gli Stati (Art. 4)

 **Firma:**

(Firma del Denunciante)

Data:

(Data della Denuncia)

**Nota:**

**Funzioni della Corte**

**Diritto dell'Unione Europea**

**Articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea:**

**"Ogni persona ha il diritto di partecipare al governo dei propri affari, attraverso libere elezioni, dirette o indirette, in base al principio della rappresentanza proporzionale e democratica."**

**Violazione: repressione delle libertà e dei diritti democratici, interruzioni della rappresentanza democratica, limitazione delle libertà politiche.**

**Articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea:**

**"Ogni persona ha il diritto di difendere i propri interessi e di partecipare attivamente alla vita pubblica, nel rispetto delle leggi e delle istituzioni democratiche."**

**Violazione: limitazione delle libertà associative, repressione delle manifestazioni pacifiche, limitazione della partecipazione politica.**

**Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati:**

**"Articolo 9 - Diritto alla protezione dei dati personali.**

**Ogni persona ha il diritto alla protezione dei propri dati personali contro la violazione e contro l'utilizzo abusivo o illecito."**

**Violazione: trattamento improprio o irregolare dei dati personali, violazione della privacy.**

**Diritto internazionale**

**Convenzione sulle Nazioni Unite per la eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro la donna (1979), Articolo 4:**

**"1. Ogni donna ha il diritto di partecipare alla vita pubblica e a decidere sulle questioni che la riguardano.**

**Ogni donna ha il diritto di godere di uguali opportunità ed eguali diritti con gli uomini in tutti i campi."**

**Violazione: discriminazione delle donne, repressione delle loro libertà e diritti.**

**Convenzione sulle Nazioni Unite per la riduzione delle minoranze etniche e altre persone discriminate (1965), Articolo 5:**

**"1. Ogni persona appartenente a una minoranza etnica o religiosa ha il diritto di preservare la sua identità culturale e religiosa.**

**Ogni persona appartenente a una minoranza etnica o religiosa ha il diritto di partecipare attivamente alla vita pubblica e a decidere sulle questioni che la riguardano."**

**Violazione: discriminazione delle minoranze etniche e religiose, repressione delle loro libertà e diritti.**

**Dichiarazione universale dei Diritti dell'Uomo (1948), Articolo 21:**

**"1. Tutti gli individui sono uguali dinanzi alla legge e hanno pari dignità sociale.**

**Nessuno è soggetto a discriminazione alcuna, sia esso per motivi di razza, colore della pelle o dell'occhio, sesso, lingua, religione, opinioni politiche o qualsiasi altra condizione sociale."**

**Violazione: discriminazione razziale, sessuale, religiosa, politica o economica.**

**La Corte persegue Crimini ambientali.**

**La Corte applica:**

**Diritto dell'Unione europea**

**Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea:**

**"Ogni persona ha diritto a un processo equo e pubblico, all'interno di un termine ragionevole. Tutte le decisioni che comportano l'irreparabile privazione dei diritti o delle libertà devono essere prese dalle autorità giudiziarie indipendenti e imparziali."**

**Articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea:**

**"Ogni persona ha il diritto di essere ascoltata nel processo nel quale si decidono i suoi diritti e doveri."**

**Articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea:**

**"Ogni persona ha il diritto di difendersi in persona o per mezzo di un rappresentante designato."**

**Direttiva 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone rispetto alle trattate relative alle indagini penali e alla cooperazione tra gli Stati membri nell'ambito delle indagini penali:**

**"Articolo 1 - Diritto alla difesa**

**Ogni persona accusata di un reato ha il diritto di essere ascoltata e di difendersi in persona o per mezzo di un rappresentante designato. È garantito il diritto di ottenere assistenza giudiziaria gratuita se non può permettersi la spesa."**

**Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati:**

**"Articolo 7 - Diritto alla tutela**

**Ogni persona interessata ha il diritto di ottenere la protezione da parte dei mezzi che tutelano i dati personali contro la violazione, in particolare contro la violazione del diritto all'integrità personale e del diritto alla riservatezza."**

**Diritto internazionale**

**Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (1950), Articolo 6:**

**"1. Ogni persona ha il diritto a un processo equo, pubblico, con diritto alla difesa, all'interno di un termine ragionevole.**

**Ogni persona accusata di un reato ha il diritto di essere ascoltata nel processo nel quale si decidono i suoi diritti e doveri.**

**Ogni persona accusata di un reato ha il diritto di difendersi in persona o per mezzo di un rappresentante designato."**

**Convenzione sulle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (1984), Articolo 14:**

**"1. Nessuna persona può essere soggetta a torture o a trattamenti crudeli, inumani o degradanti.**

**Nessuno può essere condannato per crimini o reati che non erano previsti dalla legge al momento in cui furono commessi.**

**Nessuno può essere punito più severamente che non sia previsto dalla legge al momento in cui fu commesso il reato."**

**Dichiarazione universale dei Diritti dell'Uomo (1948), Articolo 10-11:**

**"10. Nessuno sarà sottoposto a procedimento penale per qualsiasi azione o omissione che non costituisce reato secondo la legge dello Stato in cui si verifica.**

**Nessuno sarà condannato per crimini o reati che non erano previsti dalla legge al momento in cui furono commessi."**

**La presente denuncia sarà inviata a tutti i canali internazionali competenti ed a tutte le istituzioni che si occupano dei diritti umani, in modo da assicurare la massima trasparenza e la protezione delle vittime, precisamente:**

**alla Corte Penale Internazionale per crimini contro l'umanità e genocidio;**

**al Segretario Generale delle Nazioni Unite;**

**all'Ufficio Diritti Umani delle Nazioni Unite;**

**al Comitato del Diritto Internazionale delle Nazioni Unite;**

**al Consiglio d'Europa;**

**alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo;**

**a tutte le corti internazionali specializzate sui diritti umani, come ad esempio:**

**la Commissione Internazionale di Giustizia della Croce Rossa;**

**la Corte Internazionale di Giustizia;**

**la Corte Africana dei Diritti dell'Uomo e dei Popoli;**

**la Corte Americana dei Diritti Umani;**

**altre organizzazioni non governative ed organismi internazionali che si occupano dei diritti umani.**

**Al Segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres. U.N. Office of Legal affairs Mr. Miguel de Serpa Soares. 760 United Nations Plaza, New York, NY 10017, USA.**

**Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights**

**Consiglio per i diritti umani**

**Comitato per l'eliminazione della discriminazione razziale (CERD) Comitato per i diritti economici, sociali e culturali (CESCR) Comitato per i diritti umani (CCPR)**

**Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne (CEDAW)**

**Comitato contro la tortura (CAT)**

**Comitato sui diritti dell'infanzia (CRC)**

**Comitato sui lavoratori migranti (CMW)**

**Sottocommissione per la prevenzione della tortura (SPT)**

**Comitato sui diritti delle persone con disabilità (CRPD)**

**Comitato per le sparizioni forzate (CED)**

**Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR)**

**Ufficio per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA)**

**Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO)**

**Comitato permanente inter-agenzie (IASC)**

**DESA (Dipartimento per gli affari economici e sociali)**

**Commissione sulla condizione delle donne (CSW)**

**Divisione per il progresso delle donne (DAW)**

**Fondo delle Nazioni Unite perla popolazione (UNFPA)**

**Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF)**

**Entità delle Nazioni Unite per l'uguaglianza di genere e l'emancipazione delle donne (UN-Women)**

**Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP)**

**U.N. –OHCHR Ms. Michelle Bachelet Jeria Palais Wilson -Rue de Paquis, 52 CH-1201 Genève –SUISSS**

**Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) Rue de Montbrillant 94, 1201 Genève - SUISSE.**

**Comitato Internazionale della Croce Rossa 19 Avenue de la Paix 1202 Ginevra - Svizzera**

**A Sua Eccellenza Procuratore signor Karim Asad Ahmad Khan, International Criminal Court, Oude Waalsdorperweg 10 - 2597 The Hague AK – THE NETHERLANDS.**

**Segretario generale dell’Organization for Economic Co-operation and Development OCSE) Mr. Angel Gurria: “l’Ocse è vincolata ai principi e agli obiettivi definiti dall'Atto di Helsinki del 1975 e dalla Carta di Parigi del 1990”.**

**All’ Alto rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza Sig. Josep Borrell c/o Commissione Europea, Rue de la Loi Weststraat 200 1049 Bruxelles Belgium**

**Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea Jeppe Tranholm-Mikkelsen c/o Presidente del Consiglio europeo Charles Michel.**

**Al ministro degli Esteri Stato Italiano Antonio Tajani Piazzale della Farnesina, 1 00135 Roma**

**In questo modo, il presente comunicato sarà portato alla conoscenza di tutte le autorità competenti e di tutte le istituzioni che si occupano dei diritti umani, in modo da garantire la massima trasparenza e la protezione delle vittime.**

**È fondamentale fornire informazioni dettagliate ed accurate riguardo all'atto o alla condotta dello Stato che viola il diritto all'autodeterminazione dei popoli.**

 **È possibile allegare documenti e prove a sostegno della denuncia.**

**I termini di durata delle indagini preliminari ed i controlli giurisdizionali saranno comunicati alle parti a trenta giorni dalla data di deposito della denuncia in cancelleria del tribunale competente. Durante questo periodo, le parti avranno la possibilità di presentare eventuali osservazioni o richieste in merito alla durata delle indagini preliminari ed ai controlli giurisdizionali. Una volta scaduto il termine di trenta giorni, il tribunale procederà a comunicare alle parti i termini definitivi per la durata delle indagini preliminari ed i controlli giurisdizionali. È importante che le parti prestino attenzione a tali comunicazioni e si attengano ai relativi termini per garantire il corretto svolgimento del procedimento.**

**INVIATA CON DEPOSITO PRESSO LA CANCELLERIA DEL TRIBUNALE DEI DIRITTI UMANI**

**FUNZIONI DI CANCELLERIA**

**Per Email:**

**Presidente Franco Paluan**

**Cancelleria del Tribunale dei Diritti Umani**

**Tribunale dei Diritti Umani, Venezia, Palazzo Ducale**

**Email: Indirizzo email del destinatario**

**Data: inserire la data di invio della denuncia**